

BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA



Circ. n.13/2019

Perugia, li 7 dicembre 2019

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: agevolazioni fiscali per il rientro e l'attrazione del capitale umano in Italia - *regime speciale per i lavoratori "impatriati" ex articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147 – novità 2019.*

Al fine di sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del nostro Paese, il legislatore ha previsto introdotto numerose agevolazioni a favore delle persone che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro.

Alcune agevolazioni, in vigore da alcuni anni, sono state recentemente modificate con lo scopo di rendere ancora più attrattivo il nostro Paese.

* * *

Il **regime speciale per i lavoratori "impatriati"** è stato introdotto per la prima volta dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.147.

Il regime fiscale in parola è rivolto ai lavoratori che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia e prevede la possibilità di godere per **5 anni** di una **esenzione del 70% ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sui redditi di lavoro autonomo o di impresa o di lavoro dipendente o assimilati prodotto in Italia**. L'esenzione sale al 90% se il trasferimento avviene in una delle Regioni del Mezzogiorno o Sud d'Italia.

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail: simone.bucaioni@odceperugia.it
www.studiobucaioni.it

Il regime speciale per i lavoratori "impatriati" è particolarmente interessante ed applicabile sia ai cittadini italiani espatriati all'estero sia ai cittadini stranieri che si trasferiscono e impatriano in Italia per lavoro.

Il presupposto del trasferimento in Italia

L'agevolazione è subordinata al **trasferimento della residenza fiscale in Italia** da parte del lavoratore che, prima del trasferimento, abbia mantenuto la propria residenza all'estero nei 2 periodi d'imposta precedenti il rimpatrio.

Il concetto di residenza fiscale

Sono considerate residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni, sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui la persona diviene fiscalmente residente in Italia e per i 4 anni successivi. L'agevolazione si estende per ulteriori 5 anni, con reddito imponibile per tale periodo in misura pari al 50%, nel caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia o in presenza di figli.

I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999, possono usufruire del regime speciale di vantaggio per i lavoratori "impatriati", solo se sono in grado di vincere la presunzione di residenza in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, ad opera del comma 2-bis dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Con riferimento al regime speciale degli impatriati di cui all'art.16 DLgs 147/2015, il comma 5-*ter*, introdotto dall'art.5 del Decreto Legge n.34/2019, dispone che i cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia, possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento.

Condizioni per l'accesso al regime speciale dei lavoratori "impatriati"

Per accedere all'agevolazione è sufficiente che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei **due periodi d'imposta precedenti** il trasferimento e che si impegnino a risiedere in Italia **per almeno due anni** e che **prestino l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano** (per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno).

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria assistenza.

Simone Bucaioni

